



## STATUTI

### I. Nome, sede, forma giuridica

#### Art. 1

Sotto la denominazione di Croce Rossa Ticino, associazione cantonale di Croce Rossa Svizzera, è costituita un'associazione ai sensi degli art. 60 e seg. del codice civile svizzero, con sede propria, in via alla Campagna 9, 6900 Lugano.

La Croce Rossa Ticino fa parte della Croce Rossa Svizzera (CRS) quale associazione cantonale.

Essa assume i diritti e i doveri contemplati dagli statuti della CRS.

### II. Scopi e compiti

#### Art. 2

La Croce Rossa Ticino, ha per scopo:

- la diffusione dei principi di Croce Rossa nella popolazione,
- la realizzazione dei compiti umanitari della CRS,
- il coordinamento delle attività delle sezioni ticinesi,
- la rappresentanza delle sezioni ticinesi nei confronti di autorità, organizzazioni cantonale, altri enti e organi della CRS,
- la collaborazione con organizzazioni della CRS e istituzioni che perseguono scopo simili,
- l'organizzazione di corsi di CRS.

La Croce Rossa Ticino si occupa di:

- attività pubbliche a livello cantonale,
- attività nei settori che le sono affidati dall'assemblea dei delegati.

### III. Membri

#### Art. 3

I membri di Croce Rossa Ticino sono le sezioni ticinesi di Bellinzona, Leventina, Locarno e Sottoceneri.

Gli statuti delle singole sezioni dovranno venir adeguati a quello della Croce Rossa Ticino e richiedono, per loro validità, l'approvazione dell'assemblea dei delegati.

E' garantita l'autonomia delle singole sezioni quali associazioni con personalità giuridica propria.

Possono essere accolti quali membri straordinari organizzazioni che perseguono scopi umanitari conformi ai principi della CRS.

#### **IV. Organi**

##### **Art. 4**

Gli organi della Croce Rossa Ticino sono:

- l'assemblea dei delegati,
- il comitato cantonale,
- l'ufficio di revisione

#### **V. L'assemblea dei delegati**

##### **Art. 5**

L'assemblea è composta dai delegati dei membri ordinari e straordinari.

I membri ordinari inviano 19 delegati come segue: Bellinzona 4, Leventina 2, Locarno 4, Sottoceneri 9.

I membri straordinari hanno diritto ad un delegati ciascuno.

All'assemblea dei delegati sono invitati i soci onorari, senza diritto di voto.

In caso di costituzione di una Sezione unica per il Sopraceneri, il numero di delegati corrisponderà a quello della Sezione del Sottoceneri.

##### **Art. 6**

L'assemblea dei delegati è l'organo supremo della Croce Rossa Ticino.

Le sue competenze, inalienabili, sono:

- l'esame e l'accettazione del rapporto annuale del comitato cantonale e dell'ufficio di revisione,
- l'esame e l'accettazione dei conti annuali e il scarico al comitato cantonale,
- l'approvazione del preventivo,
- la fissazione dei contributi dei membri ordinari e straordinari,
- l'approvazione del concetto cantonale per la raccolta di fondi,
- la nomina del presidente, di regola a turno, fra i membri ordinari per la durata di due anni,
- la nomina del comitato cantonale e dell'ufficio di revisione,
- la modifica degli statuti,
- la definizione del catalogo dei compiti,
- l'accoglimento di membri e la nomina di soci onorari,
- la nomina di membri di sua competenza nel Consiglio di fondazione della Fondazione del Servizio Trasfusionale Regionale CRS della Svizzera Italiana,
- la proposta di candidatura negli organi della CRS,
- lo scioglimento dell'associazione.

##### **Art. 7**

L'assemblea ordinaria dei delegati ha luogo una volta l'anno.

Viene convocata dal comitato. La convocazione deve essere inviata almeno tre settimane prima della riunione e contenere l'elenco delle trattande.

Il comitato cantonale è tenuto a iscrivere nell'ordine del giorno e a comunicarle, eventuali proposte dei membri che giungessero al più tardi due settimane prima della seduta. Trattande non figuranti all'ordine del giorno potranno essere discusse e decise soltanto se tutti i membri ordinari sono rappresentati e tutti i presenti le accettano.

Assemblee straordinarie possono essere convocate dal comitato o su richiesta di un quarto dei delegati.

#### Art. 8

La direzione dell'assemblea dei delegati spetta al presidente o in sua assenza al vice presidente del comitato cantonale. In caso di assenza dei due può essere diretta anche da un'altra persona designata dall'assemblea.

L'assemblea dei delegati decide a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità decide quello del presidente.

La modifica degli statuti, del catalogo dei compiti, come pure la decisione di scioglimento dell'associazione, devono raccogliere la maggioranza dei  $\frac{3}{4}$  dei delegati presenti. Sarà tenuto verbale delle decisioni dell'assemblea, che sarà firmato dal presidente e dal segretario e verrà spedito ai delegati entro un mese dall'assemblea.

### VI. **Comitato cantonale**

#### Art. 9

Il comitato cantonale è composta da 5 a 9 membri.

I presidenti sezionali sono membri di diritto. La durata del mandato è di tre anni. La rielezione è consentita. Il comitato si organizza autonomamente. Per lo svolgimento di compiti speciali ha facoltà di nominare delle commissioni che possono essere composte anche di persone non appartenenti alla Croce Rossa Ticino.

Nessuna sezione dispone della maggioranza assoluta dei membri di comitato.

In caso di costituzione di una Sezione unica per il Sopraceneri, il numero di membri corrisponderà a quello della Sezione del Sottoceneri.

#### Art. 10

I compiti sono quelli che per statuto o decisione dell'assemblea non sono riservati ad altri organi, tra i quali:

- la rappresentanza degli interessi della Croce Rossa Ticino e dei suoi membri nei confronti della CRS e di terzi,
- la preparazione dell'assemblea dei delegati e l'esecuzione delle sue decisioni,
- l'assunzione di collaboratori,
- la designazione della sede amministrativa, l'organizzazione della segreteria, come pure la sorveglianza sulla sua autorità,
- la designazione delle persone aventi diritto di firma e le relative modalità,
- la coordinazione delle raccolte di fondi effettuate dalle sezioni,
- la gestione dei settori che gli sono affidati dall'Assemblea dei delegati.

In casi urgenti il comitato ha il diritto di decidere spese non precisate o che superano il preventivo annuale fino ad un massimo del 10% del medesimo.

#### Art. 11

Il comitato cantonale si riunisce su invito del presidente o su richiesta di almeno 3 membri. La convocazione sarà spedita 10 giorni prima della seduta con l'indicazione delle trattande. Il comitato può decidere se la metà dei suoi membri è presente. Prende le proprie decisioni a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità decide il voto del presidente. E' data la possibilità ai presidenti sezionali di farsi sostituire in casi eccezionali dai rispettivi vicepresidenti o segretari.

## **VII. Ufficio di revisione**

### **Art. 12**

L'assemblea dei delegati nomina un ufficio di revisione qualificato ed indipendente.

L'ufficio di revisione sta in carica un anno ed è rieleggibile.

### **Art. 13**

L'ufficio di revisione esamina i conti annuali e presenta all'assemblea dei delegati il suo rapporto.

## **VIII. Finanziamenti**

### **Art. 14**

La Croce Rossa Ticino copre i suoi fabbisogni finanziari mediante:

- contributi dei membri (Bellinzona 20%, Leventina 10%, Locarno 20%, Sottoceneri 50%),
- emolumenti per prestazioni,
- doni,
- eredità,
- legati.

### **Art. 15**

I conti annuali vengono chiusi al 31 dicembre di ogni anno.

### **Art. 16**

I membri di Croce Rossa Ticino non rispondono personalmente per gli impegni finanziari della stessa. La Croce Rossa Ticino non è responsabile degli impegni delle sezioni.

## **IX. Clausole transitorie e finali**

### **Art.17**

In caso di scioglimento della Croce Rossa Ticino il patrimonio sociale, dopo copertura di tutte le passività, sarà affidato alla CRS. Quest'ultima lo amministrerà separatamente per tre anni in attesa della consegna ad una nuova associazione od organizzazione nel Cantone avente i medesimi scopi. In seguito la CRS ne potrà disporre liberamente.

I presenti statuti sono stati approvati all'assemblea dei delegati del 18 settembre 2014, essi entrano in vigore il 1 gennaio 2015.

Il Presidente CR Ticino

